

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RELATIVA A MODIFICHE STATUTO ASSOCIAZIONE**

"Associazione Famiglie Esposti Amianto"



Verbale di Assemblea Straordinaria del 17-10-2019

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Ottobre, alle ore 15.00, presso la Sala della Repubblica – Pubblica Assistenza di Sarzana (SP) Via Falcinello n.1, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Famiglie Esposti Amianto Onlus, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Associazione

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. SERARCANGELI Pietro.

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione iscritta inviata regolarmente a tutti i soci.

Essendo inoltre presenti n.195 Soci, di cui n.71 Soci personalmente, nelle persone di (Elenco Allegato "B") e n.55 Soci per delega, nelle persone di (Elenco Allegato "C") che hanno rilasciato espressa delega ai Soci (Elenco Allegato "D"), le quali si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante ed essenziale,

il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno: in particolare, difatti, viene specificato come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che possa recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore, e ciò in particolar modo, sia al fine di mantenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale Liguria-Sezione delle Organizzazioni di Volontariato- sia, successivamente una volta che sarà istituito, al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- Sezione Organizzazioni di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Si ribadisce come l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse

generale, ex art. 5, lett. A) e lett. E) del D. Lgs. 117/2017, così come espressamente indicate e specificate nell'art. 2 del nuovo Statuto Sociale.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate. Le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito e l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni di volontariato che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

L'Associazione, quale organizzazione di volontariato ai sensi e per ogni effetto di legge, provvederà a registrare il presente atto ed il nuovo Statuto Sociale in esenzione dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 18,30.

Il presente atto è formato da 2 pagine e dagli allegati seguenti che ne costituiscono parte integrante:

Statuto Societario – Allegato “A”

Elenco Soci fisicamente presenti in Assemblea – Allegato “B”

Elenco dei Soci che hanno rilasciato delega – Allegato “C”

- Elenco dei Soci in possesso di delega – Allegato “D”

- N° 55 deleghe firmate che si allegano al presente documento/verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La Spezia 17 Ottobre 2019.

(Il Segretario)

BONGI Daniela
Bongi Daniela



(Il Presidente)

SERARCANGELI Pietro
Serarcangeli Pietro



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 21/11/19
N. 3266 SERIE 3
VERSATI € ESENTE

IL DIRETTORE
per il Direttore Provinciale
Luca MONTABIO

Il Funzionario Delegato
Funzionario Delegato

ART.1° - Denominazione e sede.

- 1) E' costituito, ai sensi del D. Lgs 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato <<ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ESPOSTI AMIANTO>> che assume la forma giuridica di associazione.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'organizzazione ha sede legale nel comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia). Il trasferimento di sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2° - Finalità e Attività.

- 1) L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, lett. A) e lett. E) del D. Lgs. 117/2017).

In particolare, l'Organizzazione esercita le seguenti attività:

- promuovere, verso le Istituzioni Pubbliche e Private, locali, nazionali ed internazionali, nonché verso la popolazione in generale, opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi delle malattie causate dall'amianto, dall'uranio impoverito ed ogni altro tipo di agente cancerogeno presente nell'ambiente di vita e sui rischi associati a questo fenomeno;
 - Svolgere opera di educazione, informazione e formazione mirata verso le persone affette da malattie causate dall'amianto ed i familiari di queste;
 - Costituire un centro di ascolto e di formazione preventiva per le problematiche legali e sanitarie di tutti i soggetti vittime dell'amianto;
 - Promuovere attività di sensibilizzazione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale, causato dalle polveri di amianto, dall'uranio impoverito e da ogni altro tipo di agente cancerogeno, al fine di salvaguardare e preservare le risorse naturali presenti nel territorio;
- 2) L'Organizzazione è volontaria, apartitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro. L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli aderenti in nome e per conto dell'Organizzazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, l'Organo di Amministrazione e tutti gli organismi sociali, vengono liberamente ed esclusivamente eletti dall'Assemblea Ordinaria degli aderenti, organo sovrano dell'Organizzazione.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione sono regolati dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Associativo emanato dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Organizzazione adotta come riferimento il D. Lgs. 117/2017 nonché tutte le altre disposizioni, nazionali e regionali sul volontariato. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

- 3) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- 4) L'Organizzazione opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

ART.3° - Attività diverse.

- 1) L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART.4° - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.

- 1) L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D. Lgs. 177/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5° - Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

- 1) L'Organizzazione ha carattere aperto.
- 2) Gli Associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione che delibera in merito alla prima seduta utile. In particolare, le persone fisiche-socie dell'organizzazione- sono tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione, che condividono le finalità del presente Statuto, si rispecchiano nei fini dell'Organizzazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi.
- 3) La richiesta di adesione redatta in forma scritta su apposito modulo predisposto dall'Organizzazione deve contenere la dichiarazione di accettazione, senza riserve, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Organizzazione nonché, previa visione della informativa relativa alla privacy, secondo i dettami del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di consentire al trattamento dei dati personali e deve essere presentata all'Organo di Amministrazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Organizzazione.
- 4) L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.

5) L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria dei Soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6) Gli Associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- Dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa.
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
- Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART.6° - Diritti e obblighi degli Associati.

1) Gli Associati hanno, tra loro, pari diritti e pari doveri.

2) Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, perché iscritti da almeno un mese nel libro degli Associati.

- Godere del pieno elettorato attivo e passivo.
- Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento.
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.
- Recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

3) Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.
- Rispettare le delibere degli organi sociali.
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.
- Non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART.7° - Volontari Associati e assicurazione obbligatoria.

- 1) L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne' diretto ne' indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- 6) L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.8° - Organi sociali, gratuità e durata.

- 1) Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli Associati.
 - Organo di Amministrazione.
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Organo di Controllo, eventualmente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs.117/2017.
 - Organo di Revisione, eventualmente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- 3) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.9° - Assemblea.

- 1) L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'Organo Sovrano dell'Organizzazione. E' presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3) E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e mail.
- 4) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.
- 5) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 6) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- 7) Ciascun Associato ha un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati se l'Organizzazione ha un numero di Associati non inferiore a cinquecento.
- 8) Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11) L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
- 12) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

13) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali.
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli Associati.
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.10° - Organo di Amministrazione.

- 1) L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli Amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 4) L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6) L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 7) L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

- Amministra l'Organizzazione.
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale.
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Propone all'Assemblea dei Soci l'esclusione dell'associato dall'Organizzazione.
- Determina l'importo della quota associativa.

E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11° - Il Presidente ed il Vice Presidente

- 1) Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
- 2) L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e l'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
- 5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.12 – Il Segretario.

- 1) Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

- 2) Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
- 3) E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i Soci nel rispetto della normativa in materia.
- 4) Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei Soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

5) ART.13 – Il Tesoriere.

- 1) Il Tesoriere è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri. E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione inerente l'Esercizio Finanziario e la tenuta dei libri contabili in particolare.
 - Provvede, di concerto con l'Organo di Amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
 - Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale.
 - Deve tenere un'accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali.
 - Ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico.
 - Conserva e tiene a disposizione tutti i registri e i documenti.
 - Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi Statutari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente dell'Associazione. La carica del Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

ART.14 – Organo di Controllo.

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili.

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.117/2017.
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 3) L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15° - Organo di Revisione Legale dei conti.

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di cui al precedente articolo.

ART.16° - Risorse.

- 1) L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

- 2) L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo Amministrativo e intestato all'Associazione.

ART.17° - Bilancio d'esercizio.

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.18° - Bilancio sociale.

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.19° - Libri sociali obbligatori.

- 1) L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART.20° - Rapporti di lavoro.

- 1) L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21° - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.22° - Statuto.

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.23° - Disposizioni finali.

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
- Si chiede l'applicazione, per il presente atto, delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 11 agosto 1991 n.266. Il presente atto è pertanto esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art.8 e seguenti della predetta Legge.